

N. 07288/2010 REG.SEN.
N. 02425/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2425 del 2010, proposto da:

Società Iafin Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio Sala e Maria Sala, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Hoepli, 3;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Antonello Mandarano, Maria Giulia Schiavelli e Maria Rita Surano, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Comunale in Milano, via Andreani, 10;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

° della nota del Comune di Milano, Settore Contabilità, in data

9.9.2010, ricevuta il successivo 15.9.2010, con la quale è stato ordinato alla Società ricorrente di versare - nel termine di trenta giorni - euro 219.181,96, a titolo di "sanzione art. 42 DPR 380/01 per ritardata presentazione polizza fideiussoria per rateizzazione contributo costruzione - immobile in Via Sbodio 2";

° di ogni altro atto ad essa preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto, ivi compresi, per quanto occorrer possa:

- la D.I.A. presentata dalla Società ricorrente in data 7.5.2010, limitatamente alla parte in cui prevede che "Nel caso di mancata costituzione della fideiussione nel termine specificato il contributo di costruzione si considera dovuto in unica soluzione, con applicazione delle corrispondenti sanzioni per eventuali ritardi";

- la nota del Comune di Milano trasmessa alla ricorrente in data 8.6.2010, limitatamente alla parte in cui prevede che "La mancata presentazione della polizza fideiussoria entro i termini prescritti (per la DIA 30 giorni dalla data di presentazione ...) comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione con applicazione delle corrispondenti sanzioni sopra indicate".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la memoria difensiva del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 il

dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori Elvezio Bortesi, in sostituzione di Claudio e Maria Sala, per la società ricorrente; Maria Giulia Schiavelli per il Comune di Milano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società IAFIN Srl presentava al Comune di Milano in data 7.5.2010 denuncia di inizio attività (DIA) per realizzazione di nuova costruzione, chiedendo contestualmente la rateizzazione del contributo di costruzione ed impegnandosi a produrre, entro 30 giorni dalla DIA, due fideiussioni, una a garanzia del pagamento del suddetto contributo ed un'altra per la riduzione degli oneri ai sensi della delibera consiliare n. 73/2007.

In data 8.6.2010, il Comune inviava alla società il prospetto con il piano di rateizzazione delle somme, per cui l'esponente versava nella medesima data la prima rata, segnalando, dopo due giorni (10.6.2010), che avrebbe provveduto alla presentazione delle fideiussioni.

Queste ultime erano depositate presso gli uffici comunali il 23.6.2010. Con raccomandata pervenuta alla società il 15.9.2010, il Comune ingiungeva però il versamento della sanzione di euro 219.181,96 ai sensi dell'art. 42 del DPR 380/2001, per ritardata presentazione della polizza fideiussoria per la rateizzazione del contributo di costruzione. Contro tale ultima nota era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, per due motivi:

1) violazione dell'art. 42 del DPR 380/2001 e della determinazione dirigenziale n. 425/2006;

2) eccesso di potere per ingiustizia manifesta, violazione dei doveri di correttezza e buon andamento e sviamento di potere.

Si costituiva in giudizio il Comune di Milano, concludendo per la reiezione del gravame.

All'udienza cautelare del 17.11.2010, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

Il ricorso appare fondato, per le ragioni che seguono.

In primo luogo, non appare rispettata da parte del Comune di Milano la previsione dell'art. 42 del DPR 380/2001, visto che l'articolo in questione prevede sanzioni pecuniarie amministrative per il <<ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione>> e non per il ritardato rilascio della fideiussione, mentre il provvedimento impugnato indica chiaramente che la sanzione di cui è causa è comminata all'esponente <<per ritardata presentazione polizza fideiussoria>> (cfr. doc. 1 della ricorrente).

Orbene, in materia di sanzioni pecuniarie amministrative vige il principio di legalità, in forza del quale <<Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati>> (cfr. art. 1, comma 2, legge 689/1981), sicché pare dubbio che l'Amministrazione comunale possa sanzionare ex art. 42 citato una condotta non espressamente prevista dalla legge.

Inoltre, e fermo restando quanto sopra esposto, la condotta del Comune di Milano, nel caso di specie, appare gravemente lesiva dei principi di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, oltre che dei principi di correttezza e di buona fede, che devono in ogni caso ispirare il comportamento dell'Amministrazione nel rapporto con il cittadino, anche su questioni di carattere patrimoniale come quelle afferenti il pagamento del contributo di costruzione.

Infatti, come pacificamente emerge dagli atti di causa, il Comune di Milano ha trasmesso all'esponente il prospetto con l'importo esatto del contributo e con il relativo piano di rateizzazione in data 8.6.2010, vale a dire due giorni dopo la scadenza del termine di trenta giorni dalla presentazione della DIA (avvenuta il 7.5.2010), senza però nulla contestare alla società in ordine a presunti ritardi (cfr. doc. 3 della ricorrente).

Nella stessa data dell'8.6.2010, era pagata la prima rata (cfr. doc. 4 della ricorrente), mentre il successivo 10.6.2010, l'esponente dava avviso al Comune che avrebbe provveduto al più presto a presentare le polizze fideiussorie, senza che seguisse alcuna contestazione da parte dell'Amministrazione (cfr. doc. 5 della ricorrente).

In data 23.6.2010, le polizze erano effettivamente presentate, senza che, ancora una volta, l'Amministrazione eccepisse alcunché (cfr. doc. 6 della ricorrente).

Soltanto il successivo mese di settembre, la società riceveva dagli

uffici comunali l'intimazione di pagamento della sanzione, gravata con il presente ricorso.

Ciò premesso, il silenzio a lungo serbato dal Comune a fronte della corrispondenza ricevuta dalla società, che rappresentava il ritardo, seppure lieve, nel rilascio delle polizze, non appare certamente rispettoso dei sopra citati principi generali dell'azione amministrativa.

Si aggiunga, da ultimo, che l'Amministrazione pare avere violato anche una propria disposizione interna, vale a dire la determinazione dirigenziale n. 425/2006, la quale esclude la comminatoria di sanzioni amministrative, qualora il pagamento del contributo di costruzione avvenga entro 15 giorni dall'avviso di rilascio del permesso di costruire, in caso di ritardo nelle operazioni di notifica dei provvedimenti da parte dell'Amministrazione medesima.

La disposizione, dettata dal Comune per i permessi di costruire, può però essere estesa anche alle DIA – attesa l'alternatività fra DIA e permesso di costruire nella legislazione regionale lombarda – e nel caso di specie le polizze fideiussorie sono state presentate il 23.6.2010, proprio quindici giorni dopo la comunicazione alla ricorrente del piano di rateizzazione (8.6.2010).

In conclusione, il gravame deve accogliersi, con assorbimento di ogni altra censura e con conseguente annullamento della nota comunale del 9.9.2010 e non degli altri atti indicati nell'epigrafe del ricorso, impugnati del resto in via cautelativa (<<per quanto occorrer possa>>).

Sussistono, nondimeno, gravi ragioni per compensare fra le parti le

spese di lite.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la nota del Comune di Milano, Settore Contabilità, del 9.9.2010.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Giovanni Zucchini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)